

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE
LO STATUTO SOCIALE
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21**

Il giorno 20 maggio 2024 alle ore 20.45 presso la sede legale dell'Associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO sita in Modena Via Mar Mediterraneo n. 80 si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/21;**
- 3. Varie ed eventuali;**

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Marco Arduini, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Fabio Goldoni a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 61 su complessivi n. 89 associati pari al 68,54% degli aventi diritti al voto, in proprio e per delega,

Dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/21 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs.36/21. Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs.36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base

alle nuove disposizioni legislative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione del Presidente prendono la parola alcuni soci per chiedere ulteriori chiarimenti.

Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente Atto e ne forma parte integrante.

L'Assemblea all'unanimità autorizza il Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 21.30, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente

Marco Arduini

Il Segretario

Fabio Goldoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
Registrato il **10 GIU. 2024**
al n° **1570** Serie **3**
Carrisposti € **ESENTE**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLI

Il Funzionario
Brunella BRIGHENTI



ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione sportiva "**GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica**" – Acronimo: "GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO A.S.D." ente non commerciale senza fini di lucro –, attualmente senza personalità giuridica, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. . Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD

ART. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale senza fini di lucro – è un'associazione libera, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti discipline sportive Pallavolo, Calcio e Ginnastica e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività

didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle disciplina sopra indicate.

Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
- l'espletamento di studi e ricerche di mercato, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva cui la medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui delibererà di affiliarsi, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale può reperire o gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

Sono inoltre ammesse le prestazioni sportive dei volontari purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del

percipiente. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, secondo le norme di legge vigenti in materia.

ART.3 – Sede dell'Associazione

L'associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale senza fini di lucro – ha sede in Modena, Via Mar Mediterraneo n. 80.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 4 – Durata dell'Associazione

L'Associazione avrà una durata illimitata e potrà essere sciolta a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale stabilirà pure le modalità di assegnazione di tutti i beni sociali a norma dell'art. 22 del presente Statuto.

ART.5 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II

SOCI, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

ART.6 – Requisiti dei soci

L'associazione GRUPPO SPORTIVO ARTIGLIO associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale senza fini di lucro – si compone di soci effettivi. Sono soci dell'Associazione coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda, corrispondano la quota associativa.

La durata della qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'articolo 9 del presente statuto, che ne comportano la perdita.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

La quota annuale di associazione verrà determinata anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

La qualifica di socio attribuisce:

1. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
2. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
3. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo;
4. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

il tutto senza limitazione alcuna;

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del successivo articolo 7.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

ART.7 – Ammissione dei soci

I soci vengono ammessi con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo, previa domanda dell'aspirante.

L'accettazione della domanda impegna il socio al pieno rispetto ed accettazione dello Statuto sociale e di ogni altra norma e/o disposizione emanata dagli organi sociali, secondo l'interpretazione adottata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.

ART.8 – Circolazione delle quote

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti mortis causa.

ART.9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

1. per dimissione volontaria;
2. per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
3. per radiazione: il mancato rispetto delle norme statutarie, delle prescrizioni e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché qualsiasi azione contraria alla dignità ed all'interesse della società, saranno prese in esame dal Consiglio Direttivo e da questo giudicate. A seguito di ciò il Consiglio Direttivo potrà ammonire, sospendere ed anche radiare il socio dalla Associazione.

E' diritto del socio radiato ricorrere all'Assemblea ordinaria dei soci contro la deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria potrà ratificare o no il deliberato del Consiglio direttivo il cui provvedimento rimarrà comunque esecutivo sino alla deliberazione assembleare.

Al socio radiato, a quello che non abbia rinnovato la tessera annuale così come al socio dimissionario, non compete alcun rimborso di quote sociali.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ART. 10 – Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi ad altro socio.

Uno è il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

ART. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata mediante avviso a domicilio inviato ai soci, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione e sul sito istituzionale dell'avviso di convocazione, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, e l'ordine del giorno.

ART. 12 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario da cui dovrà risultare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria approva i bilanci, elegge il Consiglio Direttivo, delibera su tutto quanto a lei demandato per legge e per statuto. Nomina, inoltre, se lo reputa opportuno, un Collegio di scrutatori. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con le stesse modalità di cui all'Art.11 ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e su tutto quanto a lei demandato per Legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato fra i soci presenti. Le Assemblee, in prima convocazione, sono regolarmente costituite con la presenza di tanti soci in proprio o per delega, che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle previste dall'Art. 22 e 23.

Le deliberazioni delle assemblee devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono vincolanti a tutti gli effetti anche per i soci non intervenuti o dissenzienti.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici, ed interventi dislocati in più

luoghi, audio/video collegati, secondo la modalità definita dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta, di cui si darà atto nei relativi verbali, dovrà consentire:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 – L'amministrazione dell'Associazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, viene eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso eleggerà nella sua prima riunione un Presidente ed un Vice Presidente. Se nel corso dell'incarico viene a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

ART. 15 – Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti gli scopi sociali, che non siano dalla Legge e dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso o sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici ed interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, che consentano lo svolgimento della riunione secondo quanto indicato al precedente articolo 12 in materia di assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico – finanziario, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a singoli Consiglieri o a Comitati esecutivi od a Commissioni eventualmente composte anche da elementi non del Consiglio ma comunque soci, determinando per iscritto i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo stabilisce di anno in anno l'importo della quota associativa.

ART. 16 – Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Non è consentito il voto per delega. Delle deliberazioni prese verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e si considererà approvato dopo lettura nella riunione successiva.

ART.17 – Rappresentanza legale dell'Associazione

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

TITOLO V

PATRIMONIO, RISORSE E RENDICONTO ECONOMICO

ART.18 – Il rendiconto economico - finanziario

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il rendiconto economico – finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto economico – finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

ART.19 – Costituzione del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni liberali e/o donazioni.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali ivi compresi servizi convenzionati;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e di Istituzioni pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi: persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

ART.20 – Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART.21 – Gestione del Patrimonio

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – Modifiche di statuto

Lo Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea straordinaria, può essere modificato soltanto dall'Assemblea straordinaria appositamente convocate nei tempi e con le modalità di cui all'Art.11.

Tali deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquanta per cento più uno dei soci effettivi aventi diritto al voto.

ART. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo può essere deliberato solamente dall'Assemblea straordinaria, la quale delibera col voto favorevole di 3/4 dei soci effettivi. Essa delibera, inoltre, riguardo le modalità dello scioglimento.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge, vigenti di settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 10 GIU. 2024

al n° 1570 Serie 3

Corrisposti € ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO CICCARELLI

Il Funzionario

Brunella BRIGHENTI

